



CITTA' DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 23

Data 13/08/2020

SEDUTA: Pubblica Non Pubblica

SESSIONE: Ordinaria Straordinaria Urgente

CONVOCAZIONE: 1° 2°

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno 13, del mese di AGOSTO, alle ore 17:00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello comunale risultano i signori consiglieri:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Bruno CICCARESE GORGONI	Si		10	Carmelo RIZZO	Si	
2	Giuseppa CAMPANILE	Si		11	Isabella RIZZO	Si	
3	Rossana GRECO	Si		12	Cosimo Mario DE RICCARDIS	Si	
4	Gaetano INGROSSO	Si		13	Gianpaolo FALCO	Si	
5	Michele LOMBARDI	Si		14	Carla Mariagrazia RUGGE		Si
6	Maria Pamela MANNO		Si	15	Daniele GIGANTE	Si	
7	Paolo MORELLI	Si		16	Antonio MANNO	Si	
8	Antonio PALERMO	Si		17	Angelo CAZZATO	Si	
9	Caterina RICCIATO	Si					

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presiede Rag. Isabella RIZZO, nella sua qualità di IL PRESIDENTE del C.C.

Partecipa alla seduta Segretario Generale Dr. Fabio FERRARI, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n° 15 consiglieri.

dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno permettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

x il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio prosegue con la lettura del **punto tre** all'ordine del giorno "Approvazione aliquote IMU anno 2020" e passa la parola al Vicesindaco per la relazione.

Il Vicesindaco afferma che ci si accinge ad approvare le aliquote previste dalla nuova IMU. La nuova normativa, continua il Vicesindaco, ha abolito la IUC (Imposta Unica Comunale) ed ha riformato del tutto l'IMU. Le scelte fatte dall'Ente, continua, ricadono innanzitutto sui beni merce, infatti la percentuale che si sarebbe potuta applicare era sicuramente maggiore, ma l'Ente ha scelto di applicare lo 0,05% (e la percentuale applicabile è lo 0,125%). Gli immobili merce, spiega il Vicesindaco, sono quei fabbricati costruiti dalle aziende, per essere poi venduti o concessi in affitto e che fanno parte del patrimonio aziendale delle ditte di costruzione; questi fabbricati fino ad oggi erano esenti da imposta. Quest'anno con la nuova IMU il legislatore ha previsto, continua il Vicesindaco, che possano essere sottoposti ad IMU nella misura che va dallo 0 all'0,125%. Il Comune ha scelto di sottoporli allo 0,05% ossia per un valore corrispondente a meno della metà dell'aliquota massima.

Per i fabbricati ad uso rurale, ma solamente quelli destinati ad uso strumentale, Lombardi afferma che fino ad oggi era applicata l'aliquota dello 0,2%; mentre ora la Legge ha previsto un range che va tra lo 0 e lo 0,1%. L'Ente ha scelto di tenerli esenti da imposta.

Il Vicesindaco prosegue con le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (ville, castelli ed abitazioni di lusso) per le quali fino ad oggi l'aliquota era dello 0,4%. Afferma che prevedendo il legislatore il "range" tra lo 0 e lo 0,6%, l'Ente ha ritenuto di applicare l'aliquota maggiore, ossia lo 0,6%.

In buona sostanza, conclude il Vicesindaco, è stato applicato il massimo possibile sulle abitazioni di lusso, ville e castelli; mentre per gli immobili rurali si è optato per la totale esenzione, e per gli immobili merce, al fine anche di andare incontro agli imprenditori in questo particolare periodo, si è deciso per un'imposizione a meno della metà dell'aliquota massima prevista dalla legge.

Il Vicesindaco afferma che per i fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo è stata applicata l'aliquota dell'1,06%. Chiarisce che di tale somma lo 0,76% va allo Stato, mentre la differenza tra i due valori va al Comune. Per questi immobili, come per le seconde case, afferma il Vicesindaco che se si fosse applicata la TASI, dal 2015 al 2019, l'1,06% non sarebbe stata l'aliquota maggiore perchè si poteva arrivare allo 0,08% in più (potendosi arrivare complessivamente all'1,14%); cosa che il Comune non ha mai fatto perchè non ha mai applicato la TASI (questa è stata applicata solo dal 2014 al 2015).

Il Vicesindaco, dunque, propone l'approvazione di questo punto all'O.d.G..

Il Presidente del Consiglio, non essendoci altri interventi, pone ai voti questo punto all'O.d.G..

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24/04/2019 sono state confermate, per l'anno

2019, le seguenti aliquote IMU approvate con delibera C.C. n. 4 del 31/07/2012 (per l'anno d'imposta 2012) e confermate successivamente in sede di approvazione dei bilanci di previsione sino al 2018:

- 1) aliquota 10,6 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con detrazione pari a € 200,00;
- 3) aliquota 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 05/09/2014 sono state approvate per l'anno 2014 le aliquote TASI, con connesse detrazioni, solo per le abitazioni principali e per i fabbricati rurali strumentali adibiti ad abitazione principale e confermate per il solo anno 2015, in quanto dal 2016 le anzidette fattispecie sono esenti secondo la disposizione dell'art. 1 comma 14 della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015);

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10](#) a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che

consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

-che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.350.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC.

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota ridotta allo 0,00 per cento;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,05 per cento;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
6. terreni agricoli: aliquota pari al 1,06 per cento;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000;

CON VOTI: favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Falco G., Gigante D., Manno A., Cazzato A.) palesemente resi nelle forme e modi di legge,

DELIBERA

A) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota ridotta allo 0,00 per cento;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,05 per cento;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
6. terreni agricoli: aliquota pari al 1,06 per cento; aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento.

B) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art.134 – 4° comma, del D.Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, visto l'esito dell'apposita votazione palese resa nei modi e forme di legge e che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Falco G., Gigante D., Manno A., Cazzato A.).

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Isabella RIZZO

Segretario Generale
f.to Dr. Fabio FERRARI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 13/08/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Roberto Antonio LIACI

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data **13/08/2020**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Roberto Antonio LIACI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 31/08/2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to ROSA CHIARA CASILLI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

[] diverrà decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000

Data 31/08/2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Roberto Carlino

E' copia conforme all'originale

Data 31/08/2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Carlino